

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1882

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTI CARLI AMALIA, BARONI, TOZZI CONDIVI, DEGAN,  
MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, BOLDRIN, RACCHETTI,  
PICA, GIORDANO, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI  
GIANNINA, MAROCCO, FIOROT, FANELLI, GIRAUDI,  
COCCO MARIA**

*Presentata il 10 ottobre 1969*

**Modifica dell'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240,  
recante norme sulle pensioni di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di applicazione della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sono sorte perplessità per quanto attiene ai requisiti prescritti per le madri-vedove, che abbiano avuto figli militari o civili morti per causa di guerra. Esistono infatti, casi in cui tali madri-vedove, perduta la pensione in seguito a nuovo matrimonio dopo la morte del dante causa e riacquistati successivamente lo stato di « vedovanza » e gli altri requisiti prescritti, abbiano presentato domanda, non accolta, per conseguire il trattamento pensionistico.

È ben vero che l'articolo 83 della legge 10 agosto 1950, n. 648, prescrive che la madre che contrae matrimonio « perde la pensione » (ovviamente perde la pensione di cui è in godimento), ma non perderà per questo anche il « diritto futuro » ad una nuova pensione, allorquando dovessero ripristinarsi tutte le condizioni prescritte dall'articolo 106 e successive modificazioni della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Se soltanto si consideri che l'articolo 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sancisce inequivocabilmente che « le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo » purché si verifichino le condizioni prescritte, e che l'ultimo comma dell'articolo 108 della legge 10 agosto 1950 stabilisce perfino la decorrenza della pensione qualora lo « stato di vedovanza » per la madre si verifichi dopo la morte del dante in causa, appare evidente che non potrà essere negata la pensione ad una madre, in possesso di tutti i requisiti prescritti all'atto della presentazione dell'istanza, solo perché il suo stato civile è di « vedovanza ».

La vigente legislazione — articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 — pone quale prima condizione per la concessione della pensione alla madre di militare o civile morto per causa di guerra od in guerra lo « stato di vedovanza » della richiedente. Ebbene, con lo scioglimento del secondo matrimonio, tale condizione si verifica pienamente.

Con la morte del secondo marito e con il conseguente ripristino dello stato di vedovanza deve in ogni caso sussistere anche un secondo requisito essenziale: che si sia determinata per la madre la perdita dei necessari mezzi di sussistenza.

Onorevoli colleghi! È incontestabile che il mantenimento della madre-vedova (sia pure del secondo marito), in condizioni di indigenza, avrebbe dovuto provvedere il figlio militare o civile, se fosse rimasto in vita!

Sarebbe quindi disumano, punitivo ed assurdo negare la pensione alle madri legittime di militari o civili caduti in guerra o per causa di guerra, in possesso di tutti i prescritti requisiti (compreso lo stato di vedovanza) solo perché contrassero un nuovo matrimonio che poi fu sciolto, in seguito alla morte dei coniugi.

Si potrebbe, invero, obiettare che l'innovazione proposta per le madri potrebbe creare il presupposto per una correlativa revisione delle disposizioni che, attualmente regolano il conferimento della pensione a favore di

altre categorie di congiunti. Le vedove dei militari o civili caduti in guerra, passando a nuove nozze, mutano in modo irreversibile e radicale il loro stato civile e non possono perciò essere paragonate alle madri, per le quali sussiste un incontestabile diritto naturale di esigere dai figli da esse allevati (o dallo Stato che ad essi si sostituisce) l'aiuto materiale, indispensabile alla loro vita.

In ogni caso non dovrà essere il timore di altre revisioni che dovessero rendersi necessarie ad ostacolare la emanazione di una norma, che appare, dai punti di vista umano e sociale, necessaria ed indilazionabile.

Motivi di equità e di giustizia impongono pertanto, onorevoli colleghi, di precisare che il diritto a pensione spetta alle madri vedove di militari o civili morti per causa di guerra in qualsiasi tempo, come d'altra parte prevede l'articolo 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, purché si verifichino, all'atto della presentazione della domanda, tutte le condizioni prescritte dalla legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è aggiunto il seguente comma:

« Per le madri vedove che abbiano avuto figli militari o civili morti in guerra od a causa di guerra, non è di ostacolo l'aver contratto nuovo matrimonio dopo la morte del dante causa, purché all'atto della presentazione della domanda per conseguire il trattamento pensionistico si verifichino tutte le condizioni stabilite dall'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, comprese lo stato di vedovanza ».